

BANCA D'ITALIA RICHIAMA L'ATTENZIONE DEGLI OPERATORI SU DLT E CRIPTO-ATTIVITÀ NEL SETTORE FINANZIARIO

Con comunicazione del 16 giugno 2020 (la "**Comunicazione**"), la Banca d'Italia ha richiamato l'attenzione degli operatori di mercato sulla crescente diffusione, in ambito finanziario, delle *distributed ledger technologies* ("**DLT**") e sugli utilizzi riconducibili alla detenzione e al trasferimento, mediante tali tecnologie, delle c.d. cripto-attività, nonché sui rischi derivanti dalla mancanza di controlli sul loro impiego.

A livello internazionale ed europeo numerose autorità sovranazionali, governi, banche centrali e autorità di vigilanza stanno cercando di delineare un insieme di regole e di controlli per questi prodotti e per i relativi "ecosistemi", in maniera efficace sia in relazione alla loro funzione economica, sia ai diversi profili di rischio, tenendo conto in particolare della varietà di casistiche esistenti, ma la loro entrata a regime richiederà ancora tempo.

Nel mentre, la Banca d'Italia, con la Comunicazione, intende perseguire due obiettivi: da un lato, richiamare l'attenzione degli intermediari vigilati, dei soggetti sorvegliati e di quelli che operano a vario titolo negli ecosistemi decentralizzati, anche come utenti, tanto sulle opportunità quanto sui rischi connessi con l'uso di tali tecnologie nella finanza e con le attività e i servizi relativi alle cripto-attività (emissione, custodia, scambio, prestiti, servizi di pagamento, cfr. infra); dall'altro, evidenziare alcuni profili rilevanti per la definizione, da parte di tali soggetti, di presidi volti ad attenuare i rischi connessi con l'impiego delle tecnologie decentralizzate e/o con l'operatività in cripto-attività.

La Comunicazione è suddivisa in cinque paragrafi riguardanti, rispettivamente:

1) **le principali caratteristiche dell'applicazione di DLT ai servizi finanziari**

Lo sviluppo di DLT nel campo dei servizi finanziari poggia sul ruolo centrale della crittografia e della tecnologia dei registri distribuiti.

Se adeguatamente sviluppate, le DLT possono recare benefici per gli utilizzatori, connessi con miglioramenti dell'efficienza e della velocità nell'offerta di servizi finanziari. Tuttavia all'interno delle soluzioni DLT le parti coinvolte non agiscono con modalità riconducibili al sistema finanziario tradizionale e, pertanto, risultano difficilmente inquadrabili nella regolamentazione esistente.

I sistemi DLT per lo scambio di cripto-attività possono presentarsi con diverse caratteristiche, a seconda che:

- (i) le DLT siano “*permissioned*” o “*permissionless*” ossia se sia possibile o meno identificare un “*un soggetto o entità centrale, che de facto assume responsabilità di governance*”,
- (ii) le cripto-attività possano essere scambiate direttamente da “utente” a “utente” (c.d. DeFi pura) o tramite gli operatori che svolgono specifiche attività di “exchange” e di trading di cripto-attività,
- (iii) le cripto-attività siano prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore ad una attività di riferimento (“*unbacked crypto-assets*”) o viceversa siano garantite da attività sottostanti (“*asset linked stablecoins*”). L’utilizzo delle prime, rileva la Comunicazione, non dovrebbe essere incentivato, in quanto sono prive di valore intrinseco e non assistite da alcun diritto in capo all’utilizzatore a ricevere alcunché.

2) **lo stato della cooperazione internazionale e del contesto regolamentare in materia**

Dal punto di vista finanziario: a livello europeo è stato approvato a settembre 2020 il *Digital Financial Package* comprensivo del Regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia DLT (c.d. *DLT pilot regime*, cfr. [Client Alert 4/2022](#)), nonché di due proposte legislative: il Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) e il Digital Operational Resilience Act (DORA). Il primo introduce una disciplina armonizzata per l’emissione e l’offerta al pubblico di cripto-attività (diverse dagli strumenti finanziari di cui alla Direttiva MiFID), il secondo ha come obiettivo il rafforzamento della resilienza digitale dell’intero settore finanziario.

Risultano tuttavia esclusi dalla disciplina del MiCAR alcuni soggetti coinvolti nei sistemi di finanza decentralizzata come i programmatori (di smart contracts) e i titolari di token di governance delle cosiddette “Decentralised Autonomous Organization” (Dao) nonché i cosiddetti unhosted wallets, software che abilitano allo scambio peer-to-peer tra indirizzi su DLT. Restano inoltre escluse dalla disciplina le cripto-attività uniche e non fungibili, c.d. Non fungible tokens o NFT, come le opere della digital art.

La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob e la UIF, ha nel tempo pubblicato varie avvertenze per gli intermediari vigilati e per gli utenti, evidenziando i rischi collegati all’acquisto e alla detenzione di cripto-attività.

Tuttavia, nelle more della definizione di MiCAR, attualmente non esiste in Italia un quadro normativo specifico per le cripto-attività.

Dal punto di vista dell’antiriciclaggio: la Commissione, a luglio 2021, ha presentato una proposta di riforma del quadro normativo e istituzionale in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

In attesa dell’approvazione delle proposte normative europee, la normativa antiriciclaggio italiana, di cui al d.lgs. 231/2007 come da ultimo modificato dal d.lgs. 125/2019, fa propria una nozione molto ampia sia di valuta virtuale (in cui rientrano le cripto-attività con finalità sia di pagamento che di investimento) sia di prestatore di servizi in tale comparto (VASP – Virtual Asset Service Provider), comprendente qualsiasi persona fisica o giuridica che offra servizi collegati alle valute virtuali in via professionale che andranno iscritti in una sezione speciale (istituita ex novo e attiva dal 16 maggio 2022) del registro dei cambiavalute tenuto dall’OAM.

3) riferimenti per gli intermediari vigilati e i soggetti attratti nell'ambito della sorveglianza sul sistema dei pagamenti

La Comunicazione intende richiamare alcuni profili di attenzione per le banche, gli intermediari finanziari e gli operatori attratti nell'ambito della sorveglianza sul sistema dei pagamenti, nonché per i fornitori tecnologici. L'operatività connessa con le cripto-attività deve essere attentamente presidiata in una prospettiva di sana e prudente gestione. In assenza di un pieno presidio dei rischi suindicati la Banca d'Italia impone che le banche e gli intermediari finanziari si astengano dallo svolgimento di questa tipologia di attività ovvero la dismettano.

In attesa che si definisca la disciplina di settore, in corso di elaborazione a livello internazionale ed europeo, indipendentemente dalla specifica tipologia di operatività nel settore delle cripto-attività, gli attuali regimi prudenziali contengono principi ai quali le banche e gli altri intermediari vigilati possono fin da subito fare riferimento per valutare e presidiare i rischi connessi con l'eventuale avvio dell'operatività in cripto-attività.

La Comunicazione definisce alcune garanzie che gli intermediari sono tenuti a fornire (es. adeguata definizione delle fasce di clientela, correttezza del rapporto con la clientela, adozione dei presidi necessari al contenimento dei rischi operativi e la tutela della cybersecurity, accurata valutazione del trattamento prudenziale applicabile alle eventuali esposizioni in cripto-attività, ecc.).

4) i possibili rischi per gli utilizzatori di cripto-attività

L'utilizzo di cripto-attività può comportare rischi di varia natura. Le cripto-attività, infatti, non sono attualmente soggette alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari, dei servizi di pagamento e dei servizi di investimento e sono sprovviste di specifiche protezioni.

I clienti dovrebbero essere consapevoli del rischio di perdita anche totale del capitale investito, di frodi ed errori e della mancanza di forme di tutela a loro disposizione.

A tale proposito, la Banca d'Italia richiama l'attenzione sulle avvertenze già pubblicate, anche congiuntamente a Consob, sui comunicati adottati dalle Autorità di vigilanza europee nonché sugli orientamenti espressi dagli organismi internazionali (FSB, FATF).

Nel mentre, la Banca d'Italia invita gli intermediari vigilati a curare nel modo più scrupoloso possibile, anche in assenza di prescrizioni normative, l'informativa da rendere alla clientela che intenda acquistare e detenere cripto-attività utilizzando eventuali canali messi a disposizione dagli intermediari e operatori medesimi.

5) i prossimi passi della Banca d'Italia per contribuire allo sviluppo ordinato e sicuro delle nuove soluzioni digitali

La Banca d'Italia continuerà a collaborare nelle varie sedi internazionali ed europee, in raccordo con la BCE e con le altre autorità di controllo nazionali, per definire standard di elevata qualità e a rafforzare il dialogo con gli operatori di mercato con l'obiettivo di:

- i) favorire lo sviluppo di modelli operativi;

-
- ii) garantire un adeguato livello di interoperabilità (e “standard di colloquio”) tra diverse soluzioni tecnologiche a supporto della finanza decentralizzata e dell’operatività in cripto-attività;
 - iii) assicurare il rispetto della normativa vigente, in particolare di quella AML;
 - iv) favorire la parità competitiva con le altre giurisdizioni alla luce dello sviluppo tecnologico.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Paolo Iemma, Partner
Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma IT
Email: paolo.iemma@grplex.com

Roberta Talone, Junior Associate
Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma IT
Email: roberta.talone@grplex.com